



NORMATIVA SICUREZZA
Circolare n. 10 – Luglio 2023

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: nuovo Regolamento macchine 2023/1230, attivo dal 14 Gennaio 2027.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo Regolamento macchine 2023/1230 che sarà pienamente attivo dal 14 gennaio 2027:

“Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio”

Il Regolamento (UE) 2023/1230 stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell'ambiente. Esso stabilisce inoltre norme concernenti la libera circolazione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento nell'Unione.

Entrata in vigore, applicazione, nuove tecnologie, software e considerazioni.

- Entrata in vigore: 19.07.2023
- Applicazione: dal 14.01.2027

Tuttavia, alcuni articoli si applicheranno a decorrere dalle date seguenti:

- dal 19.07.2023: l'articolo 6 (*Categorie di macchine e prodotti soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità*), paragrafo 7 (*componenti di sicurezza*), e gli articoli 48 e 52 (*procedure di comitato e disposizioni transitorie*)
- dal 20.01.2024: gli articoli da 26 a 42 (*attività di notifica della conformità*)
- dal 20.07.2024: l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 (*esercizio della delega*) e l'articolo 53 (*valutazione e riesame*), paragrafo 3
- dal 20.10.2026: l'articolo 50 (*sanzioni*), paragrafo 1

La **direttiva macchine n. 2006/42/CE** e la **direttiva 73/361/CEE** (relativa alla attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci) sono abrogate a decorrere dal **20.01.2027**.

Il **“Regolamento macchine”** si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:

- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

SITECH S.R.L.

Via A. Algardi, 13 20148 Milano

P. +390241403719

F. +390293650846

@: info@sitechsr.com

w. sitechsr.com

C.F. e P.IVA 11930920159 – capitale sociale €10.401,00 i.v.





Il regolamento si applica altresì alle quasi-macchine.

Si è parlato molto dell'attenzione del Regolamento per le nuove tecnologie e di come l'emergere di nuove tecnologie digitali, quali l'**intelligenza artificiale**, l'Internet delle cose e la robotica, pone nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti.

A questo proposito, si segnala che l'evoluzione del settore delle macchine *“ha determinato il ricorso crescente a mezzi digitali e i software svolgono un ruolo sempre più importante nella progettazione delle macchine”*. Di conseguenza la definizione di macchina deve essere adattata e – con riferimento a quanto riporta il Regolamento rispetto alla normativa ancora vigente (la direttiva sarà abrogata nel 2027) - a tale riguardo, *“le macchine alle quali manca solamente il caricamento di software destinati all'applicazione specifica prevista dal fabbricante e che sono oggetto della procedura di valutazione della conformità di tali macchine, dovrebbero rientrare nella definizione di macchina e non nelle definizioni di prodotti correlati o di quasi-macchine. Inoltre, la definizione di componenti di sicurezza dovrebbe riguardare non soltanto i dispositivi fisici ma anche quelli digitali. Al fine di tenere conto del crescente ricorso ad esso come componente di sicurezza, il software che svolge una funzione di sicurezza ed è immesso in maniera indipendente sul mercato dovrebbe essere considerato un componente di sicurezza”*.

Si segnala, inoltre, che altri rischi relativi a nuove tecnologie digitali *“sono quelli provocati da terzi malintenzionati che incidono sulla sicurezza dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. A tale proposito i fabbricanti dovrebbero essere tenuti ad adottare misure proporzionate che si limitano alla protezione della sicurezza dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò non preclude l'applicazione ai prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento di altri atti giuridici dell'Unione che affrontano specificamente aspetti di cibersicurezza”*.

Seguiranno ulteriori approfondimenti sul tema.

Sitech S.r.l., attraverso i propri Consulenti qualificati e competenti, è a vostra disposizione per accompagnare il Datore di Lavoro e le figure coinvolte nella sicurezza e supportare l'Azienda nell'applicazione pratica degli adeguamenti richiesti.

“LE RISPOSTE DELL'ESPERTO” a: info@sitechsrl.com

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsrl.com